



SCHEDA CRONOLOGICA INTERVENTI DI PROROGA IN MATERIA DI RECUPERO TASSE SISMA ABRUZZO 2009

1) DPCM 14 NOVEMBRE 2017

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 2 marzo 2018, ha disposto la nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e la procedura per l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015. Nell'ambito di tale procedura, è previsto che il Commissario straordinario provveda a dare notizia ai beneficiari di agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative, identificati sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni o agli enti che le hanno concesse, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, dell'avvio del procedimento di recupero.

La comunicazione di avvio del procedimento indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamità naturali, sulla base di quanto stabilito dalla normativa rilevante in materia; indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari e invita a presentare, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento**, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

Da fonti giornalistiche si deduce che le prime notifiche di avvio delle procedure esecutive siano state inviate tra il 21-23 Marzo 2018, da cui partirebbero i 30 giorni di termine.

2) DPCM 12 APRILE 2018

Il decreto varato tra gli ultimi atti del Governo Gentiloni, modificando il precedente decreto del 14 novembre 2017, ha fissato la scadenza per presentare i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite **a 120 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento esecutivo.**



Questo intervento normativo, sostanzialmente ha fatto slittare di ulteriori 90 giorni (rispetto alla precedente scadenza) il termine.

3) Il testo del **DECRETO TERREMOTO (DL 29 MAGGIO 2018, n. 55)** nella versione originaria, varata dal Cdm ed entrata in vigore il giorno stesso, non conteneva alcuna norma in merito alla questione della restituzione delle tasse sulla quale si è intervenuti soltanto tramite l'accoglimento di un emendamento nel corso della conversione del decreto al Senato.

4) CONVERSIONE DEL DECRETO TERREMOTO - (Legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55) - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 Luglio 2018, n.170 ed entrata in vigore il 25 Luglio 2018

L'articolo 1-bis della legge di conversione dispone che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite **debbero essere presentati, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi.**

La disposizione in esame, pertanto, **amplia il termine di ulteriori 60 giorni rispetto a quanto precedentemente previsto.**

Nonostante la prassi dimostri che la riscrittura della fattispecie normativa possa essere applicata anche su norme o termini scaduti *in medias res*, risulterebbe utile fugare ogni dubbio in merito all'interpretazione che l'Agenzia delle Entrate potrebbe dare sull'operatività della proroga anche a beneficio delle aziende che avevano obbligo di comunicazione dei dati 21 al 24 luglio 2018.

Si riscontra anche un'ulteriore anomalia nelle date di entrata in vigore risultanti dalla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 Luglio 2018:

- il testo Coordinato del DL 55/2018 con le modifiche apportate in sede di conversione entra in vigore il 24 Luglio 2018;
- la legge di conversione, invece, produce i suoi effetti normativi dal 25 Luglio 2018.



Questa discrasia potrebbe, tramite un'interpretazione estensiva, ricomprendere con più certezza nella proroga le aziende che avevano la scadenza il 24 Luglio 2018.

5) DECRETO MILLEPROROGHE - DL 25 LUGLIO 2018, n. 91 (in vigore dal giorno stesso)

Il decreto in oggetto, all'articolo 9 prevede che il termine di 180 giorni ex L.89/2018 venga sostituito da un **nuovo termine a 300 giorni**.

La norma quindi, **fa slittare di ulteriori 120 giorni** il termine entro il quale le aziende devono fornire i dati.

La formulazione legislativa del Decreto Milleprorghe non interviene in favore del chiarimento del suddetto dubbio che dovrebbe - nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento - essere fugato tramite norma interpretativa da inserire tramite emendamento o ordine del giorno.

Come informazione ulteriore, seppur non strettamente pertinente, si segnala che il decreto in oggetto, al comma 2 del medesimo articolo 9, modifica la legge di bilancio 2015 intervenendo sulle norme che prevedevano una applicazione graduale, a partire dal 2017, del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica della legge di stabilità 2015 e che si applicava nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici (tra i quali quelli dell'Aquila del sisma 2009) che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016. Si prevede anche un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. In particolare si rimodula la richiesta di contributo alla finanza pubblica a valere sul Fondo di solidarietà nei confronti dei suddetti comuni finora esentati, nella misura del 50 per cento invece che del 75 per cento nel 2019 (comma 436-bis).